



Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 9 aprile 2022 n. 9

Ordine del giorno:

1. approvazione della modifica dell'articolo 17 dello statuto, a seguito della trasformazione della F.I.A.B. di Mestre in A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale).

L'assemblea ha avuto inizio alle ore 17:40 in seconda convocazione e s'è regolarmente costituita.

Punto 1 all'ordine del giorno:

prima dell'inizio dell'assemblea straordinaria, sono stati nominati presidente e segretario della stessa, rispettivamente, Miriam Guida ed Ermanno Rotondo. L'assemblea ha avuto inizio con l'intervento della presidente della F.I.A.B. di Mestre Aurora Tron che ha spiegato ai presenti la necessità di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per modificare l'articolo 17 dello statuto così come segue:

"L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati."

Posta ai voti questa proposta, l'assemblea straordinaria l'ha approvata all'unanimità.

Nello statuto precedente, ora abrogato, l'assemblea straordinaria poteva deliberare, in seconda convocazione, qualunque fosse il numero dei soci partecipanti ed a maggioranza dei presenti.

L'assemblea ha avuto termine alle ore 18:00, come previsto.

Un cordiale saluto.

La presidente

Miriam Guida

Il segretario

Ermanno Rotondo

Reg. n. 12/05/2022

Stato ESENTE

Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

Ai N. 1630



IL DIRETTORE (F)
Mantelara Rossi

(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amato

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FIAB MESTRE APS- AMICI DELLA BICICLETTA
con modifiche di adeguamento al Codice del Terzo Settore (CTS)**

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata **"FIAB Mestre APS -Amici della Bicicletta "**. L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Assumerà la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede in *Mestre*, in *via Gazzera Bassa, 2*.

Il cambiamento della sede sociale, non comporta la modifica statutaria, purché nello stesso comune.

**ART. 2
(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità)**

L'associazione non ha fini di lucro e si ispira a principi di ecologia e nonviolenza. La sua struttura è democratica. Opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale, delineate

nel successivo art. 6, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività d'interesse generale di cui all'art 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017 che l'Associazione si propone di svolgere sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;

f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART.6 (Attività)

L'associazione, per il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui all'art. 5:

- propone ai pubblici amministratori la realizzazione di strutture atte ad incentivare l'uso quotidiano della bicicletta quali : percorsi ciclabili, cicloparcheggi , cicloofficine , punti di noleggio di bici pubbliche, pedonalizzazione di ampi spazi cittadini,(nel rispetto dei portatori di handicap); ampliamento e salvaguardia del verde; moderazione del traffico e sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di pedoni e ciclisti;
- organizza in proprio o con altre associazioni affini, manifestazioni, gite, raduni, viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi e itinerari cicloturistici;

- elabora, autonomamente o su incarico di enti pubblici o privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture, e provvedimenti utili per realizzare le finalità ai punti precedenti;
- organizza convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra scolastici, per divulgare scopi ed attività dell'associazione;
- produce e diffonde materiale sui contenuti e le idee proposte dall'Associazione (articoli, pubblicazioni, ricerche, pieghevoli, strumenti audiovisivi o multimediali ecc.). Di tali materiali risulta editrice l'Associazione;
- coopera con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- edita e pubblica pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- favorisce i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali, beni e servizi collegati all'attività istituzionale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Organizzazione e pubblicazione calendario annuale escursioni
- Attività nelle scuole, in base al progetto dei Servizi di Educazione Ambientale del Comune di Venezia
- Bimbibici (nella prima settimana di maggio)
- Settimana Europea della Mobilità, dal 16 al 22 settembre, in collaborazione con il Comune
- Pedalata contro la Tratta,(ottobre) in collaborazione con i Servizi Sociali
- Pedalata di S. Martino, a conclusione dell'attività cicloturistica e nel ricordo di Giampaolo Quaresimin
- Organizzazione iniziative culturali in sede
- Collaborazione culturali-ricreative-ambientali con altre associazioni
- Studio fattibilità percorsi ciclabili (es. Valsugana, Treviso-Ostiglia)
- Stipula convenzioni con Enti o attività commerciali a favore dei soci
- Gruppi di acquisto solidale (distretto di Economia Solidale Oltre Confin)

L'associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti-legge inerenti.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART.7

(Adesioni ad altri enti ed attività accessorie)

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all' 'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

ART. 8

(Domanda di adesione all' associazione)

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e intenda aderire mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette (persone fisiche).

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione. In caso di iscrizione on-line il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi esplicitamente in ordine all'ammissione con apposito provvedimento non appena avuta notizia dell'iscrizione stessa;

È facoltà del Consiglio Direttivo il rigetto della domanda di ammissione in caso di atteggiamenti aggressivi o intimidatori nei confronti di rappresentanti dell'associazione o di FIAB o nel caso di comportamenti poco consoni alle finalità statutarie dell'Associazione o altre gravi mancanze; le motivazioni del rigetto devono essere comunicate agli interessati entro sessanta giorni. In ogni caso l'esclusione del socio può essere pronunciata in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche per azioni e comportamenti contrari ai contenuti e principi del presente statuto e dei regolamenti approvati dall'associazione.

Contro questa decisione si può presentare ricorso all'assemblea ordinaria che deciderà definitivamente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

ART. 9
(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti e doveri. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno il diritto di votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Volontari ed attività di volontariato

ART. 10
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17,

comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti è quanto stabilito dal decreto leg.vo n.117/2017 e succ. modifiche. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.

ART. 11 **(Recesso ed esclusione degli associati)**

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

ART. 12 **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 13 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 14 **(Organi dell'associazione)**

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Organo di controllo, se dovuto
- e) Organo di revisione, se dovuto

ART. 15 **(Assemblea e funzioni)**

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14, eleggere il Presidente, i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È compito dell'assemblea la nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del decreto leg.vo 117/17.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail inviata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è un socio nominato dall'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre, un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci mediante pubblicazione sulla rivista dell'associazione o sui propri canali mediatici.

Art.16

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, non è ammessa la delega. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 17

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 18

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente, che resta in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile, ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 19 **(Funzioni del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti, ovvero soci cooptati dal Consiglio Direttivo. Le sezioni locali riconosciute integrano il Consiglio Direttivo con la nomina di un componente per ciascuna sezione. Tali componenti assumono la carica di consiglieri alla pari di quelli eletti dall'assemblea dei soci di Fiab Mestre.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva all'assemblea, designa nel suo ambito il Segretario, il Vicepresidente, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati.

ART. 20 **(Funzioni del Tesoriere e del Contabile)**

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Contabile, nominato dal Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 11 comma 2, tiene i libri contabili e la cassa, cura pagamenti ed incassi secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 **(Organo di controllo)**

Nel caso di legge l'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Articolo 20

ART. 22 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 23
(Gratuità delle cariche)

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.

ART. 24
(Patrimonio dell'associazione)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente statuto;
- attività di raccolte fondi;
- donazioni, lasciti testamentari e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio devono essere formulati secondo le previsioni dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 26 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28 (Revisione dello statuto)

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con una maggioranza di 50 +1 degli associati.

ART. 29 **(Scioglimento dell'associazione)**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e previo parere positivo dell'Ufficio /di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Fiab nazionale.

ART. 30 **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore.

ART. 31 **(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

Approvato a Mestre il 9 aprile 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVE UT VENEZIA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1630
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 09/04/2022 REGISTRATO IL 12/05/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001630

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: TRNRRAS5D53A479U TRON AURORA
 ID. TELEMATICO: T6G22L001630000RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90029560274

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 VERBALE ASSEMBLEA 09.04.2022 PER MODIFICARE ART.17 DELLO STATUTO FIAB MESTRE APS

3	1630	12/05/2022	0,00	T6G22L001630000RI
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G



